

TRIBUNALE DI TORINO

Sez. IX civile specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale,
ord. 26 gennaio 2006

Est. RATTI

Trezeguet David (avv. Savia)

c. Soccer Shirts S.r.l. (avv. ti Guardamagna, Cappello e Manzella).

Persona (diritti della) - Immagine - Contratto di sfruttamento - Forma di stipulazione (cod. civ., art. 7).

Persona (diritti della) - Diritto al nome - Utilizzo - Consenso del titolare - Portata - Revocabilità (cod. civ., art. 7).

Non costituisce valida prova della stipulazione di un contratto avente ad oggetto lo sfruttamento commerciale del nome e di altri segni distintivi di una persona (nel caso, di un famoso calciatore) la mera circostanza della dazione di un assegno da parte del futuro acquirente, comportamento questo compatibile con la fase delle trattative quale condotta finalizzata a garantire la serietà delle proposte.

Il consenso rilasciato dal titolare all'utilizzo di diritti personalissimi ed inalienabili, quali il nome o l'immagine, costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto ma soltanto il suo esercizio; sicché quand'anche tale consenso venga ad essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Il G.D., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 gennaio 2006;
premessi

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 30 dicembre 2005, Trezeguet David ha fatto presente: — che è giocatore di calcio professionista molto noto nel mondo dello sport; — che infatti dal 2000 è giocatore titolare della Juventus Football Club S.p.a. e dal 1996 giocatore titolare anche della Squadra Nazionale Francese; — che esso ricorrente, contribuendo con le proprie prestazioni in misura spesso determinante ai successi sportivi delle squadre di appartenenza ha acquisito, grazie anche al noto eco mediatico di tali avvenimenti sportivi, una notorietà internazionale che ha travalicato i confini del settore sportivo; — che la Soccer Shirts S.r.l. ha prodotto ed immesso in commercio, anche attraverso il sito internet *www.sportendo.com*, una linea di capi di abbigliamento sportivo, ed in particolare maglie e felpe, sui quali sono stati indebitamente apposti il nome ed il cognome di esso ricorrente; — che oltre a ciò su detti capi sono stati apposti il n. 17, che è il numero di maglia assegnato ad esso Trezeguet dalla Juventus, ed una riproduzione del tricolore francese, che individua la nazionalità del ricorrente nonché la sua appartenenza alla Squadra Nazionale francese di calcio; — che detti capi di abbigliamento sono venduti accompagnati da un cartellino che reca la dicitura, sia in lingua italiana che in lingua inglese, « Prodotto originale

le ed intellettuale,

e Manzella).

- Forma di stipula-

el titolare - Portata

atto avente ad oggetto
di una persona (nel
se di un assegno da
on la fase delle trat-
oste.

nalissimi ed inalie-
terale avente ad og-
anche tale consenso
so resta tuttavia di-
sia il termine even-

iserva assunta al-

re 2005, Trezeguet
ista molto noto nel
re della Juventus
Squadra Nazionale
prestazioni in mi-
i appartenenza ha
ienti sportivi, una
e sportivo; — che
anche attraverso il
mento sportivo, ed
te apposti il nome
i sono stati appo-
et dalla Juventus,
zionalità del ricor-
nese di calcio; —
un cartellino che
Prodotto originale

realizzato in collaborazione con David Trezeguet»; — che tale dicitura è seguita dalla riproduzione meccanica della firma di esso Trezeguet; — che esso ricorrente non ha mai in alcun modo prestato alla predetta società il proprio consenso all'uso del suo nome e degli altri suoi segni distintivi, né ai fini della produzione e commercializzazione di tale linea di abbigliamento sportivo né a nessun altro fine; — che tra le parti è intercorso un unico contatto nel corso del quale venne discussa l'ipotesi di un accordo commerciale, accordo peraltro successivamente non conclusosi; — che esso ricorrente è venuto a conoscenza della esistenza e commercializzazione dei capi di abbigliamento per cui è causa e dell'uso non autorizzato che era stato fatto, attraverso segnalazioni di terzi e poi in occasione dell'accesso al sito internet *www.sportendo.com*; — che esso ricorrente, con racc. 7 novembre 2005, ha contestato alla Soccer Shirts S.r.l. l'uso non autorizzato del proprio nome e dei propri segni distintivi, (disconoscendo la riproduzione della firma apposta sul cartellino accompagnatore dei singoli capi), ed ha formalmente diffidato detta società a cessare immediatamente la produzione, commercializzazione, vendita di tale materiale, nonché a ritirare i capi già immessi sul mercato; — che detta diffida è rimasta senza esito in quanto, ancora in data 17 dicembre 2005, esso ricorrente ha acquistato, in Torino, i capi di abbigliamento in contestazione.

Tanto esposto in fatto ed illustrate le ragioni di diritto il ricorrente ha chiesto al Tribunale di: ordinare alla Soccer Shirts S.r.l. la immediata cessazione dell'uso e dello sfruttamento commerciale del nome e/o degli altri segni distintivi di esso Trezeguet, nonché di cessare immediatamente la fabbricazione, il commercio e la vendita di tutti i capi di abbigliamento sui quali è apposto il nome o gli altri segni distintivi di esso Trezeguet; ordinare alla resistente il ritiro immediato dal commercio dei suddetti capi di abbigliamento; ordinare il sequestro e/o la distruzione, a spese della parte resistente, di tutte le eventuali scorte di magazzino dei suddetti capi; fissare una somma dovuta dalla Soccer Shirts S.r.l. per ogni eventuale violazione e/o inosservanza dell'inibitoria; ordinare la pubblicazione dell'ordinanza cautelare su uno o più organi di informazione.

All'udienza di c.p. del 13 gennaio 2006, Soccer Shirts S.r.l. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino.

Nel merito, la società resistente ha fatto presente: che essa Soccer si occupa da anni della produzione e commercio di capi di abbigliamento e gadget; che da qualche tempo ha lanciato una linea di prodotti, in particolare magliette e felpe, recanti i nomi dei giocatori di squadre di calcio o delle stesse équipes dietro regolare licenza dei legittimi titolari; che nel mese di aprile 2005, Cristiano Bottici, con il quale essa Soccer ha rapporti commerciali, aveva presentato David Trezeguet ed il suo amico Federico, ad essa resistente nella persona del suo collaboratore Renato Domenighetti; che l'incontro aveva avuto luogo nel ristorante « Angelino » di Torino; che il giocatore aveva subito mostrato interesse per l'attività della Soccer ed immediatamente le parti avevano cominciato a discutere sul progetto grafico e sulle condizioni contrattuali della licenza del nome di Trezeguet; che le parti si erano incontrate successivamente, sempre al ristorante « Angelino », per definire i dettagli relativi alla grafica ed al contratto; che in alcune occasioni Renato Domenighetti era accompagnato da Domenico Rossini, suo collaboratore; che il 10 giugno 2005, sempre al ristorante Angelino, si erano riuniti

David Trezeguet, Federico, Jorge Trezeguet (padre del giocatore), e Renato Domenighetti; che le parti avevano preso visione del testo contrattuale, al quale Jorge Trezeguet aveva chiesto di apportare, come aveva fatto di proprio pugno il Domenighetti, alcune integrazioni accettate da essa Soccer; che il contratto si era pertanto concluso verbalmente; che in adempimento di quanto previsto dal contratto, essa Soccer aveva consegnato immediatamente un assegno circolare di € 40.000,00, intestato, su preventiva richiesta dell'odierno ricorrente, al padre, oltre una somma in contanti di € 10.000,00 pagata, sempre su indicazione del ricorrente, a mani di Federico; che la controparte aveva accettato il pagamento; che successivamente, il 10 luglio 2005, il Domenighetti aveva incontrato David Trezeguet a Forte dei Marmi in occasione di una festa, e il ricorrente non aveva manifestato alcuna titubanza o perplessità in ordine al contratto stipulato; che essa Soccer aveva quindi iniziato a produrre le magliette e con grande stupore aveva ricevuto la diffida 7 novembre 2005; che tale comunicazione era stata riscontrata dal legale di Soccer e, per non compromettere lo sviluppo delle trattative transattive volte alla conciliazione stragiudiziale della lite, essa resistente aveva interrotto la produzione e la commercializzazione delle magliette ed aveva dato disposizioni affinché fosse tolta l'immagine dal sito *www.sportendo.com*; che pertanto, avendo essa Soccer prodotto e commercializzato legittimamente le maglie con il nome di David Trezeguet, non sussisteva il *fumus boni iuris* delle richieste dell'attore; che non sussisteva neppure il *periculum in mora*, atteso che essa resistente per non compromettere le trattative transattive in essere, aveva interrotto la produzione e la commercializzazione dei capi recanti il nome del giocatore ed aveva dato disposizione perché ne fosse bloccata la vendita sul sito come poi era avvenuto; che inoltre non sussisteva l'irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c.

Dopo la discussione, il G.D. ha rinviato la causa all'udienza del 20 gennaio 2006, assegnando alle parti termine sino al 19 gennaio 2006 per il deposito di note difensive.

All'udienza del 20 gennaio 2006 il G.D. si è riservato di decidere.
osserva

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino sollevata da parte resistente.

L'obbligazione per responsabilità extracontrattuale prospettata dal ricorrente, infatti, sorge nel luogo in cui il fatto produttivo del danno si è verificato, ed è pacifico che debba essere ricondotto alla nozione di tale fatto, oltre che il comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva.

Nel caso di specie, il ricorrente ha prospettato la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali per l'asserita lesione del diritto al nome e tali danni si possono verificare principalmente in Torino, luogo ove il Trezeguet ha la propria residenza.

2. Nel merito.

Come sopradelineato, Soccer Shirts S.r.l. sostiene di avere agito legittimamente sulla base di un contratto verbale stipulato con il calciatore ed allega, quale oggettivo riscontro della propria tesi, l'assegno di € 40.000,00 intestato a

« Jorge Trezeguet e la

Trezeguet (che del resto è presente all'udienza dal sig. Dor... provare la... Jorge Trezeguet... tava di un... « Jorge Trezeguet

Ritengo del giocatore... menti sufficienti... l'odierno riscontro... stanza che... che nel cognome... stiene, che... vare la serie

Si deve... nome del giocatore... avvenuto in

Ma quando... cluso il contratto... che la società... atteso che... corso cautelativo... prestato, a

In ten... infatti, il... avente ad... tale conservazione... esso resta... cabilità, quando... consentita... negozio au

3. L'... del giocatore... dalla Juve... suscettibile... l'inflazione... quantificaz

Soccer... duzione e... dato dispo... sono state... riculum in... giocatore, zione prod

tore), e Renato Dontrattuale, al quale di proprio pugno il ; che il contratto si quanto previsto dal assegno circolare di icorrente, al padre, u indicazione del ritatto il pagamento; a incontrato David icorrente non aveva ratto stipulato; che con grande stupore azione era stata riluppo delle trattaite, essa resistente magliette ed aveva sportendo.com; che ittimamente le maboni iuris delle rin mora, atteso che ve in essere, aveva ecanti il nome della vendita sul sito lità del pregiudizio

nza del 20 gennaio per il deposito di

lecidere.

re respinta l'ecceevata da parte re-

pettata dal ricorino si è verificato, fatto, oltre che il

za di danni patriome e tali danni zeguet ha la pro-

e agito legittima- ciatore ed allega, 100,00 intestato a

« Jorge Treseguet », la ricevuta di detto assegno, sottoscritta dal padre del calciatore e la bozza di contratto in atti.

Trezequet David non nega l'avvenuto ricevimento dell'assegno circolare, (che del resto era a sue mani ed è stato consegnato al legale della società resistente all'udienza del 20 gennaio 2006), ma sostiene che « tale assegno fu offerto dal sig. Domenighetti al sig. Jorge Trezequet, con il solo affermato scopo di comprovare la serietà delle intenzioni della Soccer Shirts S.r.l. e fu ricevuto dal sig. Jorge Trezequet, solo dietro grandi insistenze e dopo aver verificato che si trattava di un titolo formalmente errato e quindi inesigibile » (in quanto intestato a « Jorge Treseguet » e non a « Jorge Trezequet »).

Ritiene il G.D. che la consegna dell'assegno circolare in questione al padre del giocatore e la sottoscrizione della ricevuta da parte di questi, non siano elementi sufficienti a provare l'avvenuta prestazione del consenso da parte dell'odierno ricorrente e quindi la stipulazione del contratto. Del resto, la circostanza che il titolo in questione sia stato intestato in modo inesatto, sia nel nome che nel cognome, rende plausibile la prospettazione di parte ricorrente che sostiene, che già esposto, che l'assegno fu consegnato e ricevuto solo per comprovare la serietà delle intenzioni di Soccer Shirts S.r.l.

Si deve pertanto ritenere che l'utilizzo, da parte della società resistente, del nome del giocatore sulle magliette dalla stessa prodotte e commercializzate sia avvenuto indebitamente.

Ma quand'anche si volesse reputare che le odierne controparti abbiano concluso il contratto verbalmente o per fatti concludenti, si deve comunque ritenere che la società resistente non possa continuare ad utilizzare il nome del ricorrente, atteso che con la racc. 7 novembre 2005 e con la presentazione del presente ricorso cautelare il Trezequet ha comunque revocato il consenso, eventualmente prestato, all'utilizzo del suo nome.

In tema di diritti personalissimi ed inalienabili quale il nome o l'immagine, infatti, il consenso all'utilizzo degli stessi costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto ma soltanto il suo esercizio; « dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione » (Cass. n. 3014 del 2004).

3. L'indebito uso del nome, per di più abbinato altri elementi identificativi del giocatore ricorrente, (n. 17, che è il numero di maglia assegnato al Trezequet dalla Juventus, e tricolore francese che identifica la sua nazionalità), è peraltro suscettibile di causare Trezequet pregiudizi derivanti dall'annacquamento e dall'inflazione della sua immagine, danni potenzialmente irreversibili e di difficile quantificazione.

Soccert Shirts S.r.l. ha dichiarato di avere interrotto definitivamente la produzione e la commercializzazione dei capi recanti il nome del giocatore e di aver dato disposizione perché ne fosse bloccata la vendita, ma tali circostanze non sono state dimostrate e di conseguenza non sono idonee a far venir meno il *periculum in mora*. A ciò aggiungasi che la vendita delle magliette con il nome del giocatore, almeno in Torino, è ancora in essere, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente all'udienza del 20 gennaio 2006.

4. Atteso quanto sopra esposto, che rende superfluo assumere gli approfondimenti istruttori richiesti dalle parti, devono essere emessi gli ordini di cessazione, di ritiro e di distruzione che verranno indicati in dispositivo.

Deve inoltre essere accolta la domanda di pubblicazione del presente provvedimento formulata da parte ricorrente ex art. 7, ult. comma, c.c., con le modalità e con i tempi che verranno indicati in dispositivo, attesa l'ampia pubblicità attraverso internet dell'attività della resistente ed il consistente numero dei suoi rivenditori autorizzati (doc. nn. 6 e 7 di parte ricorrente).

Deve invece essere respinta la domanda formulata da Trezeguet David di fissazione di una penale, a carico della società resistente, per ogni violazione o inosservanza della presente ordinanza, trattandosi di provvedimento non normativamente previsto nella materia in esame e da ritenersi di stretta applicazione solo ai casi previsti dalla legge.

5. A parte ricorrente deve infine essere assegnato il termine di 30 gg. per la instaurazione della causa di merito ed all'esito di tale giudizio deve essere riservata la regolamentazione delle spese della presente fase.

P.Q.M. — Ogni contraria istanza, eccezione e dedizione respinta, decidendo nel procedimento cautelare n. 37537 del 2005, così provvede:

Ordina a Soccer Shirts S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la immediata cessazione dell'uso e dello sfruttamento commerciale, sotto ogni forma, del nome di Trezeguet David;

Ordina a Soccer Shirts S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il ritiro immediato dal commercio dei capi di abbigliamento recanti il nome di Trezeguet David;

Dispone la distruzione, a spese di parte resistente, di tutte le scorte di magazzino dei capi di abbigliamento recanti il nome di Trezeguet David;

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e per estratto (intestazione, nome delle parti e dispositivo), sul quotidiano La Stampa, a cura del ricorrente ed a spese della società resistente, il tutto all'esito dell'eventuale procedimento ex art. 669-terdecies c.p.c. o decorsi i termini per l'instaurazione dello stesso;

Assegna a parte ricorrente il termine di gg. 30 per la instaurazione della causa di merito e Riserva all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese della presente fase cautelare.

Il diritto al nome, il consenso al suo sfruttamento ed i danni risarcibili.

È noto che il nome è per legge attribuito ad ogni persona umana e, in quanto attributo proprio del soggetto, assolve non solo ad una funzione identificativa della persona nell'interesse più generale della collettività (il nome difatti impedisce di essere scambiati per qualcun altro) ⁽¹⁾, ma assolve anche la funzione di rappresentarne la stessa essenza e di esprimerne

(1) Il diritto al nome è stato inizialmente interpretato, mutuandolo sull'esem-

le qualità
tutt'uno co
all'identità
come indiv

Nel n
ritto assol
comporta
usare inde
l'identità
scono e p
mo ⁽³⁾. In
chiedere a
contestazi
che può m
usurpazio

pio francese
siderato con
quindi, con
sivamente s
di contradd
pubblico (cf
(2) O
personale di
siver ci ricon
corpo e nom
Nel diritto
erano consi
di diritto ap
determina l'
mini ».

È stati
nimato, ossi
sia richiesto
una norma
1993, nota
(diritto all'
ferma se ste
(M. HORKH
servato con
altro — ora
cante, ora a
dei Feaci, U
di orgoglio e
di fatto lo c
stituisce il s
che gli spetti
leitmotiv).

(8) S
al pari del
utilizza, ab
pubblico, p
AIDA, 1992